



Civile Ord. Sez. 6 Num. 3300 Anno 2017  
Presidente: RAGONESI VITTORIO  
Relatore: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO  
Data pubblicazione: 08/02/2017

**ORDINANZA**

sul ricorso 5446-2016 proposto da:

SOCIETÀ EUROBETON S.R.L., P.I. 02426910846, in persona del suo amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ELEONORA DUSE 35, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAPPALARDO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIAMBRA MARIA GIUSEPPINA giusta procura in calce al ricorso;

- *ricorrente* -

*contro*

FALLIMENTO RESIDENCE MARINA DI BUTTERA;

- *intimato* -

avverso il decreto n. 333/2016 del TRIBUNALE di CALTANISSETTA, emesso il 28/12/2015 e depositato il 22/01/2016;

10891  
15



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
09/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO  
ANTONIO GENOVESE;

udito l'Avvocato Pierfrancesco Pomilio (delega Avvocato Maria  
Giuseppina Giambra), per la ricorrente, che si riporta al ricorso.

**Ritenuto** che il consigliere designato ha depositato, in  
data 20 luglio 2015, la seguente proposta di  
definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc.  
civ.:

«Con decreto in data 22 gennaio 2016, il Tribunale di  
Caltanissetta ha respinto l'opposizione allo stato  
passivo proposta da Eurobeton Srl, dal quale detto  
creditore era stato parzialmente escluso con  
riferimento alla somma corrispondente agli interessi  
moratori commerciali, ai sensi dell'art. 1 della legge  
n. 231 del 2002, atteso che, secondo il comma 2  
dell'art. 1 della detta legge: «Le disposizioni del  
presente decreto non trovano applicazione per: a)  
debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico  
del debitore». Ed in particolare, verrebbe meno il  
presupposto applicativo della direttiva dell'UE in  
quanto l'imprenditore verserebbe in stato di crisi (o  
di insolvenza) e pertanto non sarebbe più in grado di  
adempiere regolarmente le proprie obbligazioni.

Avverso il detto decreto la Eurobeton Srl ha proposto  
ricorso, con atto notificato il 19 febbraio 2016, sulla  
base di un unico motivo, con cui denuncia la violazione  
e falsa applicazione degli artt. 1, 3, 4 e 6 del D. Lgs.  
n. 231 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.  
Il *Residence Marina di Butera srl* non ha svolto difese.

\*

Il ricorso, fermo restando il pacifico accertamento  
dell'esistenza del credito e dei presupposti di legge  
per l'astratta applicabilità del D. Lgs n. 231 del  
2002, appare manifestamente fondato, come già affermato  
da questa stessa sezione, con l'ordinanza n. 8979 del  
2016, in quanto:

**A)** con riferimento all'interpretazione letterale della  
disposizione, il divieto di riconoscimento degli  
interessi al tasso maggiorato nelle ipotesi, come  
questa, in cui esso è dovuto, decorre - come nella  
generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari -  
solo dal momento della dichiarazione di fallimento,  
fermo restando il diritto al riconoscimento di quelli  
già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza  
del debitore;

Ric. 2016 n. 05446 sez. M1 - ud. 09-12-2016

-2-



**B)** infatti, tali interessi, secondo il meccanismo previsto dall'art. 4 della legge n. 231 cit., si producono automaticamente e senza la necessità formale della messa in mora del debitore;

**C)** che tale disciplina dei crediti nati nelle cd. «*transazioni commerciali*» tra imprese hanno un loro statuto peculiare, imposto dal diritto comunitario, e di natura speciale rispetto alle preesistenti disposizioni comuni nel diritto concorsuale (gli artt. 54 e 55 LF), che non può essere oggetto di interpretazioni abroganti da parte del giudice comune;

**D)** infatti, come questa Corte ha già affermato (Sez. 3, Sentenza n. 9862 del 2014) ogni diversa interpretazione di tali regole - nella specie, con riferimento alla misura degli interessi maturati, visto che si riconosce la misura legale di essi - si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario («*In tema di transazioni commerciali tra soggetti domiciliati negli Stati membri dell'Unione europea, la sentenza di condanna al pagamento di interessi di mora, che indichi la sola decorrenza e non anche la natura e la misura di essi, sulla base del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, si pone in contrasto con il principio di effettività del diritto comunitario, atteso che ai sensi dell'art. 49, del Regolamento 22 dicembre 2000, n. 44/2001/CE, "ratione temporis" vigente, le decisioni straniere che applicano penalità sono esecutive nello Stato membro richiesto solo se la misura sia definitivamente fissata dai giudici dello Stato membro di origine.*»);

**E)** che i presupposti per l'applicazione del diritto comunitario (e cioè l'automatico addebito degli interessi moratori nei rapporti a cui è applicabile la direttiva menzionata) ricorrono - proprio perché imposti ex lege e senza necessità di un provvedimento giudiziale - fino a quando non intervenga la cd. dichiarazione di fallimento dell'impresa ad essa assoggettata (avente, peraltro, natura costitutiva: Cass. Sez. unite, sentenza n. 26619 del 2007 e succ. conf.) e senza che quella possa avere effetto retroattivo, disponendo la cancellazione del relativo ammontare ormai legittimamente maturato;

che il giudice delegato ai fallimenti, in mancanza di una sentenza passata in giudicato che abbia accertato il credito maturato a titolo di interessi moratori, deve compiere detto accertamento in sede di ammissione al passivo del credito in esame, secondo le regole stabilite dalla legge speciale, attuativa della direttiva comunitaria menzionata.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c..».

\*



Considerato che il Collegio condivide la proposta di definizione della controversia contenuta nella relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Caltanissetta che, in diversa composizione, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

PQM

La Corte,

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al Tribunale di Caltanissetta, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 6-1ª sezione civile della Corte di cassazione, il 9 dicembre 2016, dai magistrati sopra indicati.

Il Presidente

Vittorio Ragonesi